

## **CODICE ETICO ASSOFIN**

### **Sezione I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### ***Art. 1 Finalità***

1. Il presente Codice Etico (d'ora in avanti il "Codice"), unitamente allo Statuto, al Codice deontologico per le Associate e al Codice di condotta Antitrust, definisce i valori ed i principi etici in base ai quali l'Associazione opera e le regole di comportamento cui tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'Associazione debbono attenersi.
2. Il presente Codice si applica anche alle attività delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e a qualsiasi attività svolta nel territorio nazionale o all'estero in nome o per conto dell'Associazione.
3. Le norme contenute nel Codice Etico non sono sostitutive ma si aggiungono a quelle definite dalle normative esterne di riferimento che i soggetti destinatari si impegnano costantemente a rispettare.

#### ***Art. 2 Soggetti destinatari***

Il Codice si applica:

- a) alle Associate;
- b) a coloro che ricoprono cariche sociali;
- c) ai dipendenti;
- d) ai collaboratori e ai consulenti esterni, continuativi o occasionali, dell'Associazione.

#### ***Art. 3 Divulgazione del Codice***

L'Associazione si impegna a rendere conoscibile il contenuto del Codice a tutti i soggetti destinatari e a far rispettare le norme di comportamento in essa contenute. A tal fine il Codice viene reso pubblico sul sito internet associativo.



## **Sezione II – DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 4 Principi fondamentali***

1. L'Associazione ispira la sua azione, all'esterno e nei rapporti interni, a principi di legalità, correttezza e trasparenza e in particolare:
  - a) diffonde la conoscenza dei valori sociali e civili ispirati alla cultura della legalità e al rispetto delle regole;
  - b) incentiva comportamenti ispirati alla corretta imprenditorialità, favorendo le condizioni per la realizzazione di un mercato concorrenziale;
  - c) si impegna a collaborare con le Autorità pubbliche nell'ambito di iniziative volte alla migliore evoluzione della regolamentazione del settore;
  - d) tutela le diversità e nega ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla razza, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, alle condizioni personali e sociali;
  - e) garantisce un piano di parità nella partecipazione delle Associate alla vita associativa;
  - f) assicura condizioni di lavoro idonee a sviluppare al meglio le capacità professionali di ognuno e ad evitare ogni possibile forma di abuso nell'esercizio di tutte le attività funzionali alla realizzazione del lavoro;
  - g) adotta criteri di merito, di competenza e, comunque, strettamente legati alla professionalità per qualunque decisione, incentivando la continua valorizzazione delle persone anche attraverso programmi di formazione;
  - h) tutela l'integrità psico-fisica dei dipendenti e dei collaboratori, assicurando la qualità degli ambienti di lavoro;
  - i) riconosce l'importanza della salvaguardia dell'ambiente, impegnandosi a promuoverne un uso rispettoso;
  - j) diffonde dati relativi a statistiche e ricerche di mercato nel rispetto di criteri di fedele e corretta rappresentazione.
2. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a:
  - a) rispettare il presente Codice dal momento dell'assunzione dell'incarico, ovvero da quando entrano in rapporto con l'Associazione. Essi, inoltre, si obbligano a tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, lealtà, imparzialità, integrità e buona fede, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni statutarie e di quelle presenti negli altri documenti associativi vigenti;
  - b) impegnarsi affinché le relazioni con gli altri soggetti operanti presso l'Associazione siano ispirate a principi di armonia nel rispetto delle regole della libera concorrenza;



- c) non utilizzare l'Associazione per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali;
- d) consultare soltanto la documentazione a cui sono autorizzati ad accedere, e farne un uso conforme alle proprie funzioni, consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle disposizioni definite dall'Associazione;
- e) mantenere la riservatezza delle informazioni concernenti l'Associazione apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di diffusione in conformità alla legge, ai regolamenti e alle procedure interne, anche dopo la cessazione del rapporto che li lega;
- f) non avvalersi delle posizioni ricoperte o dei ruoli svolti presso l'Associazione per ottenere informazioni non pubbliche sulle singole Associate.

#### **Art. 5 Rapporti con l'esterno**

1. In relazione all'attività dell'Associazione, i soggetti di cui all'art. 2, nei rapporti con i media e/o social media non rilasciano in nessun caso dichiarazioni pubbliche che danneggino o compromettano l'operato e l'immagine dell'Associazione.
2. I soggetti di cui all'art. 2 che siano chiamati a rilasciare interviste programmate o ad intervenire in convegni o seminari in nome e/o per conto dell'Associazione sono tenuti a richiedere preventivamente l'autorizzazione ad Assofin.

### **SEZIONE III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

#### **Art. 6 Associate**

Le Associate si impegnano a:

- a) interagire con le imprese concorrenti nel pieno rispetto delle regole della libera concorrenza previste dalla normativa vigente e dal Codice di condotta Antitrust Assofin;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa e collaborare per il conseguimento degli scopi statutari; in particolare, essi si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione, per le Commissioni, i gruppi di lavoro e le altre iniziative associative, risorse umane qualificate e competenti per le materie e tematiche trattate;
- c) contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo primario l'interesse dell'Associazione medesima e del settore del credito ai consumatori in generale;



- d) esprimere le proprie personali opinioni nelle sedi preposte al dibattito interno, salvaguardando l'autonomia ed il rispetto della correttezza del rapporto anche con chi esprime posizioni diverse;
- e) informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con altri Associati e/o con l'Associazione;
- f) tutelare l'operato, la reputazione e l'immagine dell'Associazione.

### ***Art. 7 Soggetti che ricoprono cariche sociali***

1. I soggetti che ricoprono cariche sociali si impegnano a:

- a) perseguire, nello svolgimento del loro mandato, gli interessi dell'Associazione, operando con lealtà, imparzialità, correttezza e integrità;
- b) rapportarsi alle Associate con uguale rispetto, a prescindere dalle loro dimensioni, attività o da mere valutazioni personali;
- c) coinvolgere effettivamente gli organi deliberanti nei vari ambiti dell'Associazione, per una gestione partecipativa ed aperta alle diverse istanze;
- d) rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali ed oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa per l'immagine dell'Associazione;
- e) astenersi dall'intervenire e deliberare, o dall'influenzare deliberazioni d'altri, in ogni materia che coinvolga direttamente o indirettamente il proprio interesse personale;
- f) comunicare tempestivamente tutte quelle situazioni che li riguardano e che potrebbero direttamente o indirettamente configurare l'emergenza di conflitti d'interesse con l'Associazione.

### ***Art. 8 Collaboratori e consulenti esterni***

I collaboratori e i consulenti esterni dell'Associazione, all'atto dell'assunzione dell'incarico, si impegnano a:

- a) svolgere il loro compito senza ledere i principi e gli interessi dell'Associazione e delle Associate, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Associazione, in conformità alla legge vigente e al presente Codice;
- b) mantenere riservati i dati e le informazioni raccolte nel corso dello svolgimento del proprio incarico, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza per tutelare la loro sicurezza;



- c) rimettere l'incarico ogniqualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità per un sereno e corretto svolgimento del rapporto, ovvero su espressa richiesta dell'Associazione;
  - d) informare l'Associazione e concordare con essa ogni sopravvenuta e necessaria variazione dell'incarico.
2. L'Associazione avrà facoltà di verificare in qualunque momento la validità e completezza dell'operato svolto dal collaboratore/consulente, nonché il rispetto delle norme vigenti e delle regole previste nel presente Codice.

### **Art. 9 Dipendenti**

1. I dipendenti:
- a) devono uniformare la propria condotta alle finalità e allo spirito associativo, fornendo il proprio supporto alle Associate nel modo migliore e, comunque, sempre con assoluta imparzialità, evitando di mettere in atto trattamenti di favore o di fare promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio;
  - b) non utilizzano o comunicano informazioni riservate di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio incarico per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività;
  - c) custodiscono, con cura e con adeguate misure di sicurezza, tutti i documenti e le informazioni ottenute nel corso della propria attività lavorativa, prevenendo il rischio di eventuali duplicazioni o acquisizioni da parte di soggetti estranei;
  - d) evitano qualsiasi situazione di conflitto di interessi rispetto alle mansioni ricoperte o agli incarichi affidati;
  - e) devono tenere atteggiamenti e comportamenti dignitosi e deontologicamente corretti in ordine all'attività di lavoro, ai rapporti con i rappresentanti delle Associate e ai rapporti con i colleghi;
  - f) dedicano al lavoro d'ufficio l'adeguata quantità di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti;
  - g) non mettono in atto alcun atteggiamento che possa risultare discriminatorio/ingiusto nei confronti dei colleghi e nei confronti di qualsiasi soggetto con cui entrano in contatto nel corso della propria attività professionale;
  - h) nelle relazioni con l'esterno, si comportano in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l'Associazione;
  - i) rispettano e proteggono gli ambienti e le risorse di lavoro affidategli, informando tempestivamente gli uffici competenti di eventuali situazioni di danno/pericolo;



- j) limitano ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso, per ragioni personali, delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori siti presso i locali dell'Associazione, anche in caso di ricezione di comunicazioni;
  - k) evitano di ricevere da chiunque regali o benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare la loro indipendenza di giudizio e imparzialità, con eccezione di omaggi di modico valore
2. Nel caso in cui il dipendente, nel contesto lavorativo:
- a) subisca ingiustizie, discriminazioni, pressioni illegittime;
  - b) riceva regali, o benefici eccedenti un modico valore;
  - c) riconosca l'esistenza di una situazione di conflitto;
  - d) rilevi una qualsiasi violazione del presente Codice

lo comunica tempestivamente al diretto responsabile o al Segretario Generale, che garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante.

### ***Art. 10 Rapporti con la Pubblica Amministrazione<sup>1</sup>***

- 1. I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti solo dai soggetti a ciò autorizzati e devono essere uniformati a principi di diligenza, trasparenza ed onestà, nonché ispirati alla massima correttezza, collaborazione ed integrità.
- 2. Non è consentito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
- 3. Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.
- 4. Qualora l'Associazione utilizzi un collaboratore, un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tale soggetto si applicano le stesse direttive impartite ai dipendenti dell'Associazione.

## **SEZIONE IV- DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 11 Efficacia e rimandi***

- 1. Il presente Codice definisce i principi ispiratori dell'Associazione e i comportamenti che i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad osservare, in virtù della normativa civile e penale

---

<sup>1</sup> Quali enti, organismi e società di carattere pubblico, di qualsiasi natura, nazionali od esteri



vigente, e, nelle parti relative alla condizione di dipendente, compatibilmente agli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva.

2. L'Associazione si riserva di valutare sotto il profilo disciplinare, nelle dovute sedi e attraverso i soggetti preposti a ciò dalla normativa vigente o da atti associativi interni, i comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel presente Codice.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice, si rimanda allo Statuto associativo, agli altri documenti associativi vigenti, ai regolamenti e procedure interne ed alla legge.

### ***Art. 12 Entrata in vigore***

Il presente Codice è entrato in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2018.